

IN BREVE n. 016-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FINANZA *da Plus-Sole 24 ore 2 aprile 2011*

Parole chiave

EURIBOR - È il tasso interbancario di riferimento calcolato e diffuso dalla Federazione Bancaria Europea, rappresenta il tasso medio a cui vengono la transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee. Per questo è utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.

TASSO BCE - E' il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Rappresenta il tasso al quale la Bce concede prestiti alle banche operanti nell'Unione Europea. Il suo valore non cambia giorno per giorno come avviene per gli indici Euribor ed Euris, ma viene fissato dalla Bce in occasione delle sue periodiche riunioni mensili.

E' detto anche tasso refi ovvero tasso per le operazioni di rifinanziamento.

I tassi di interesse interbancari sono molto sensibili alle variazioni del tasso refi, sebbene non siano direttamente correlati.

EURIS - E' il tasso interbancario di riferimento nei mutui ipotecari a tasso fisso.

È diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari a una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. L'Irs è in sostanza il tasso di interesse applicato sui contratti derivati swap che le banche sottoscrivano dal rischio di una perdita per un rialzo dei tassi.

L'Euris a 10 anni è attualmente al 3,63%; quello a 20 anni è al 4,01%, mentre Euris a 30 anni è al 3,86%.

CONGEDO STRAORDINARIO

E' una disposizione (Legge 23 dicembre 2000 numero 388 - Finanziaria 2001, art. 80 comma 2) di alto valore sociale che permette al lavoratore un distacco retribuito (per il 2011 l'indennità è di euro 44.276,32 annui omnicomprensivo dei contributi previdenziali) dal lavoro con un massimo di due anni in tutto l'arco lavorativo per l'assistenza ad un familiare disabile in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno.

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'handicap assume connotazione di gravità se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Dopo pronunce della Corte costituzionale e nuove normative, così l'INPS sintetizza i lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo straordinario:

- a) coniuge** della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- b) genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap in stato di gravità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - figlio non coniugato o non convivente con il coniuge;
 - coniuge del figlio senza attività lavorativa nè lavoratore autonomo;
 - coniuge del figlio rinunciataro al godimento per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
- c) fratelli o sorelle** -alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti condizioni:
 - 1)** fratello portatore di handicap in stato di gravità non coniugato o non convivente col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il coniuge rinunciataro al godimento per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
 - 2)** entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (non è sufficiente che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali) con inabilità comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (civile, di guerra, per lavoro, ecc.) come da circolare INPS numero 107 del 29 settembre 2005;
- d) figlio convivente** con la persona in situazione di disabilità grave, qualora:
 - 1)** il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, se coniugato e convivente col coniuge:
 - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
 - il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
 - 2)** il genitore portatore di disabilità in stato di gravità non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
 - I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
 - 3)** il portatore di disabilità in stato di gravità non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove conviva con un fratello, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
 - 4)** entrambi i genitori del disabile in stato di gravità siano deceduti o totalmente inabili.

Il congedo straordinario (Circolare INPS n.90/2007 punto 1) può essere concesso anche se nel nucleo familiare del disabile grave ci sono familiari non lavoratori conviventi in grado di dare assistenza, potendo il disabile scegliere la persona che gli deve prestare assistenza nell'ambito degli aventi diritto (Circolare INPS n.90/2007 punto 2).

In particolare, i benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile.

Ricordiamo i requisiti per la sussistenza del diritto:

- SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
- RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE
- MANCANZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO DEL DISABILE

PRONTO SOCCORSO - INFERMIERE “VEDI E CURA”

La Regione Toscana ha ufficializzato il See&Treat per l'infermiere in pronto soccorso. L'infermiere all'ingresso del Pronto soccorso già assegna il colore del triade per stabilire la gravità del caso e potrà !?! direttamente inviare il paziente allo specialista senza passare dal medico del Pronto soccorso e anche intervenire autonomamente nel caso di interventi minori.

Ma poi a chi le responsabilità e le certificazioni?

In passato troppe deleghe e permissioni hanno minato le prerogative del medico chirurgo ...e, .ora, si trasformano in diritti!

DALLA CASSAZIONE e TAR

Rubare nello studio è come un furto nell'abitazione: ufficio del professionista=dimora

Il ladro che ruba in uno studio professionale è come se avesse compiuto il furto nell'abitazione. Lo studio è una privata dimora: chi entra in un studio (nella fattispecie studio medico) per sottrarre soldi, di fatto viola la privata dimora del professionista.

Corte di Cassazione sezione V penale - sentenza n. 10187/2011 depositata il 14 marzo 2011

Chi inquina paga

L'articolo 17 comma secondo del DLgs 5 febbraio 1997 numero 22 prevede la responsabilità (oggettiva), ai fini del piano di recupero e del ripristino, di chiunque cagiona, anche in maniera - accidentale-, il superamento dei limiti fissati per l'inquinamento, a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento doloso o colposo in capo dell'autore dell'inquinamento.

Tar Emilia Romagna – sentenza numero 120 del 11 febbraio 2011

Parcella blindata se è servita per aiuti statali

La parcella del professionista non può essere contestata dal cliente se la fattura è stata usata per ottenere un contributo statale.

Corte di Cassazione sezione - sentenza n. 7622 del 4 aprile 2011

CD LAVORATRICE MADRE MEDICO - 5° edizione - Enpam Collana Universalia Multimediale

E' uscita la quinta edizione del cd-rom di LAVORATRICE MADRE MEDICO, curata dal presidente Eolo Parodi e dal prof. Marco Perelli Ercolini contenente gli aggiornamenti interpretativi e nuove norme in materia.

E' in distribuzione gratuita per i medici inoltrando la richiesta alla Direzione Generale ENPAM al numero telefonico 06 48294226 o all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it.

GARANTE PRIVACY - REGOLE PER RISPETTARE LA PRIVACY DEL CITTADINO E DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in G.U. n.64 del 19 marzo 2011) ha fissato le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy:

- On line solo informazioni personali indispensabili.
- Tempi congrui di permanenza in rete.
- Misure tecnologiche contro manipolazione e duplicazione massiva dei file.
- Cautele nel consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca esterni ai siti.

Le amministrazioni pubbliche possono mettere in rete atti o documenti contenenti dati personali solo sulla base di una norma di legge e di regolamento che lo preveda e devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. Rimane fermo il generale divieto di diffondere dati sulla salute.

Contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni presenti on line devono essere adottate adeguate misure tecnologiche.

La reperibilità dei documenti deve essere, se possibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione e limitando l'indicizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca esterni. L'uso di motori di ricerca interni consente infatti di garantire un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di "decontestualizzazione" dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso.

I dati devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi.

Infine, contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali al fine di mettere in atto adeguate contromisure.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Scheda informativa - 04 aprile 2011

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"

Scheda informativa

Cautele generali

Previsioni normative: i dati possono essere messi in rete solo sulla base di una norma di legge o di regolamento che lo preveda. Le amministrazioni possono anche stabilire la diffusione delle informazioni personali nell'ambito del Piano triennale per la trasparenza. Nel pubblicare i dati le amministrazioni devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. Rimane fermo il generale divieto di diffondere dati sulla salute.

Solo dati esatti e aggiornati: le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione solo dati esatti, aggiornati e proporzionati agli scopi per i quali sono messi on line. Occorre adottare misure in grado di ridurre il rischio di cancellazioni,

modifiche, estrapolazioni delle informazioni. A tale scopo i file dovranno riportare "dati di contesto" (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo).

Cautela sui motori di ricerca esterni: è preferibile garantire la reperibilità dei documenti attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione, utilizzando anche una specifica sezione del sito e limitando l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni. Tale modalità assicura un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di "decontestualizzazione" dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso.

Tempi congrui di diffusione: i dati devono essere resi disponibili nei limiti temporali stabiliti dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare congrui limiti temporali entro i quali mantenere on line i documenti.

Misure contro la duplicazione massiva di file: contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali (ad esempio per quantità rispetto a un determinato periodo di tempo) al fine di mettere in atto adeguate contromisure.

Atti e documenti on line a fini di trasparenza

Dipendenti pubblici: non si possono riprodurre sul web i dati sullo stato di salute, i cedolini dello stipendio, l'orario di entrata e di uscita, l'indirizzo privato, la e-mail personale.

Sono invece conoscibili da chiunque i livelli retributivi, i tassi di assenza, i risultati raggiunti, l'ammontare dei premi collegati alle performance, ma solo se in forma anonima o aggregata. Possono essere diffusi la retribuzione e i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, gli incarichi di collaborazione e consulenza, il ruolo dei dirigenti, i ruoli di anzianità e i bollettini ufficiali.

Beneficiari di contributi economici e agevolazioni: è possibile pubblicare l'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, o riconosciute agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di nascita) omettendo invece di indicare il codice fiscale, le coordinate bancarie, le informazioni che descrivano le condizioni di indigenza e le informazioni sullo stato di salute.

Atti e documenti on line a fini di pubblicità degli atti

Concorsi e selezioni pubbliche: sono pubblicabili le graduatorie, gli esiti e i giudizi concorsuali, gli elenchi nominativi abbinati alle prove intermedie, gli elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali. E' eccedente, invece, la pubblicazione del recapito telefonico, dell'indirizzo dell'abitazione, della e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero dei figli disabili, i risultati dei test psicoattitudinali.

Graduatorie, elenchi professionali: per adempiere ad obblighi di pubblicità degli atti si possono pubblicare le graduatorie di mobilità professionale, l'inquadramento del personale, l'assegnazione di sede, i provvedimenti riguardanti la progressione di carriera, l'attribuzione di incarichi dirigenziali.

Atti e documenti on line a fini di consultabilità

Collocamento obbligatorio dei disabili: è lecito mettere a disposizione, ma solo a determinate categorie di soggetti legittimati e mediante accesso dedicato o con uso di username e password, gli elenchi di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, come i disabili appartenenti a categorie protette e i centralinisti telefonici non vedenti.

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Deliberazione 2 marzo 2011 e Allegato (documento 099)

IMPOSTA SOSTITUTIVA AFFITTI ABITAZIONI A L'AQUILA

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, ai sensi dell'Art. 2, co. 228, della Legge n. 191/2009.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 38/E del 04.04.2011 (documento 100)

OSPEDALIERI e STRAORDINARI

Leggo “boom si straordinari per carenze di medici”.

Alcuni anni fa si denunciava (Sindacati, Ordini e FNOMCeO) una plethora medica, ora si lancia un allarme che mancano i medici (anche se il numero degli iscritti è aumentato).

Ora si paventa una carenza di medici. Vera o falsa?

Me è effettiva per le esigenze del cittadino, alla tutela della sua salute, oppure è relativa alla pregressa plethora? Se negli ospedali si deve ricorrere al lavoro straordinario contrattuale (per lo più non pagata! Ecco perché non parlo di “straordinario”) è perché mancano i medici ? ma quale è il perché? Non si trovano oppure non si vogliono assumere per stringere i cordoni della borsa?

Il rilievo della sempre più crescente spesa per il ricorso al lavoro straordinario non è indice di carenze di organico? Carenze per il blocco del turn over? Inoltre queste spese non sempre rispecchiano lo straordinario effettivamente reso, perché spesso le aziende sanitarie, in modo improprio, tendono a non retribuirlo spacciandolo come orario dovuto dal dirigente per raggiungere gli obiettivi.

Ma attenzione come un stress da superlavoro porta anche a una diminuzione della soglia di attenzione e facilmente si incorre in condotte negligenti con più facili infortuni sul lavoro e, ahimè, in carenze e errori nell’assistenza ai pazienti che l’amministratore vede solo come clienti.

Da tenere poi presente due cose: la prima che un recente studio inglese avrebbe evidenziato un aumento degli infarti miocarditi in situazioni di protratto superlavoro, la seconda che il Codice deontologico medico ricorda che il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.

Il superlavoro non può essere una scusante, ma attenzione è una aggravante per una condotta imprudente.

LOCAZIONI - CEDOLARE SECCA

A partire da quest’anno, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, alla cedolare secca, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (**provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2011/55394**)

Normativa

Il nuovo regime impositivo è entrato in vigore il 7 aprile 2011.

C’è tempo fino al **6 giugno 2011** per registrare i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono dal 7 aprile 2011

Soggetti interessati

Possono optare per la cedolare secca sugli affitti il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.

Imposte sostituite

L’imposta operata nella forma della cedolare secca sostituisce l’IRPEF e le addizionali comunale e regionale, nonché le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ed anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

Aliquote

Sono previste due aliquote:

- 21% per i “contratti a canone libero”
- 19% per i “contratti a canone concordato”

Versamenti

La cedolare secca va versata entro il termine stabilito per il versamento dell'RPEF.

Non è previsto il rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.

Il versamento in acconto è dovuto nella misura dell'85% per l'anno 2011 e del 95% dal 2012.

IN ALLEGATO A PARTE - Modulistica e Istruzioni (documento 101)

INTRAMOENIA e OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER INFERMIERI, TECNICI DI RADIOLOGIA E DI LABORATORIO, LOGOPEDISTI E FISIOTERAPISTI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito dell'ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), in merito alla regolamentazione **dell'attività intramoenia per il personale sanitario non medico quali infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio, nonché logopedisti e fisioterapisti** per i quali non sussiste un apposito albo professionale.

RISPOSTA:

"... tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione dei tempi e dello svolgimento della suddetta attività – salvo diverse modalità della prestazione lavorativa da verificare caso per caso – appare chiaro che **la stessa costituisce una prestazione libero professionale autonoma.**

Ne conseguirebbe che i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'art. 50, comma 1 lett. e), TUIR dispone l'assimilazione dei compensi per l'attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente, ai soli fini fiscali.

Alla luce di quanto sopra, in risposta al secondo quesito, appare evidente la **non applicabilità nell'ambito dell'attività intramuraria, delle limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 previste in riferimento alla attività di lavoro dipendente.**"

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 15 dell'8.03.2011 (documento 102)

CONTRIBUTI A CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997 e 51, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), concernenti il **regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale.**

RISPOSTA:

"...La norma in esame dispone un regime di esclusione sia ai fini contributivi che fiscali e presenta un elemento specializzante che ne delimita l'ambito di applicazione: si riferisce,

infatti, ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute.

Ne consegue che ai fini della fruizione del regime di esenzione fiscale non risulta sufficiente la semplice erogazione di somme alle casse in questione, ma tale agevolazione può trovare applicazione solo nella misura in cui ricorra l'ulteriore condizione limitativa specificata nel contenuto e nelle modalità con decreto ministeriale all'uopo emanato.

Appare opportuno, pertanto, ritenere in risposta al quesito avanzato, che **i contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d'intervento di cui all'art. 51 T.U.I.R., non possono beneficiare dell'esenzione rilevante sul versante fiscale**, trovando invece applicazione la sola esclusione dall'imponibile contributivo di cui all'art. 6, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 14 dell'8.03.2011
(documento 103)**

PARTO PREMATURO e DIRITTO AL CONGEDO OGGLIGATORIO

Con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTI. Sentenza n.116 del 7 aprile 2011
(documento 104)**